



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. {documentRoot.determina.NUMERO_ DETERMINA}	Del {documentRoot.determiERMINA}

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento e contestazione n° **88/2017** redatto in data **27/07/2017** a seguito dell'accertamento del **20/07/2017** elevato da personale della Capitaneria di Porto di Oristano in località Torregrande del Comune di Oristano, a carico della Sig.ra **Forgillo Teresa**, nata a Iglesias il 18/06/1961 res. in Oristano Via Lazio n° 80, responsabile di aver occupato un'area demaniale marittima, assentita in concessione dal Comune di Oristano, in difformità rispetto all'oggetto della stessa: nella fattispecie teneva ombrelloni e lettini, non rientranti nell'oggetto del titolo autorizzativo, posizionati all'interno dell'area destinata all'attività ludico sportiva, realizzando così un'area balneare attrezzata, priva peraltro delle dotazioni di sicurezza previste dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 25/2017 della Capitaneria di Porto, in violazione all'art. 36 comma 1 del codice della Navigazione e art. 24 comma 1 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

VISTO gli scritti difensivi presentati dall'interessata in data 22/08/2017 Prot. 40900, con cui chiede l'archiviazione dell'illecito riscontrato per insussistenza della violazione;

VISTO le controdeduzioni degli Agenti Verbalizzanti del 15/09/2017 pervenuti con la nota n° 44790 del 18/09/2017;

RILEVATO che sono competenti le Amministrazioni Comunali a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 24/11/1981 n° 689, limitatamente all'ipotesi in cui la condotta sanzionata costituisca violazione dell'Ordinanza Balneare e/o degli artt. 1161 e 1164 del codice della navigazione;

CONSIDERATO che l'art. 12 della L.R. n° 5/2006 ha individuato quali Autorità delegate alla riscossione, i Comuni del luogo ove è stata accertata la trasgressione;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e che il caso in esame non rientra in alcuna ipotesi di esclusione della responsabilità;

CONSIDERATO che la suddetta violazione non è stata pagata entro i 60 giorni dalla data di notifica o contestazione;

VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;



COMUNE DI ORISTANO

VISTO il D.P.R. n° 571 del 29 luglio 1982;

VISTO l'art.46 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 107 del TUEL n°267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Alla Sig.ra **Forgillo Teresa**, in premessa meglio generalizzata, di pagare, quale sanzione per la violazione di cui sopra, la somma di Euro 1.032,00 (milletrentadueeuro).

INGIUNGE

Alla medesima di provvedere al pagamento della somma complessiva di **Euro 1.048,80** (millequarantoottoeuro,80) di cui Euro 16,80 per le spese di notifica, a mezzo C / C N° 235093 intestato a Comando Polizia Urbana del Comune di Oristano - via Carmine n° 18, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà agli atti esecutivi.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento l'interessata può presentare opposizione, entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione, al Giudice di Pace di Oristano, con le modalità previste dall'art. 22 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

alla Residenza Municipale, li 09/02/2018

Sottoscritta dal Dirigente
DETTORI RINALDO
con firma digitale